

**Conf
com**



Confcommercio

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO
“PREZZI CARBURANTI ED ILVA”
(Legge 25 settembre 2026, n. 166)**

Coordinamento: *Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi –
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo*

Contributi di competenza a cura dei settori:

*Fiscalità d'impresa
Infrastrutture, trasporti, logistica e mobilità*

Legge 25 settembre 2026, n. 166 di conversione, con modificazioni, del **Decreto-Legge 27 luglio 2026, n. 133**, recante "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria" (**cd. decreto "Prezzi carburanti ed ILVA"**), pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2026](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 (entrato in vigore il 28 luglio u.s.) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (26 settembre 2026).

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 3

1. Riduzione delle accise su gasolio, biodiesel ed HVO e credito d’imposta per il settore dell’autotrasporto merci e persone (art. 1) 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 3

1. Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici (art. 2-bis)..... 3

2. Disposizioni di carattere fiscale (art. 2-ter) 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Riduzione delle accise su gasolio, biodiesel ed HVO e credito d'imposta per il settore dell'autotrasporto merci e persone (art. 1)

Sono state confermate, durante i lavori parlamentari, le riduzioni dell'aliquota di accisa sui carburanti e le risorse stanziare per credito d'imposta sugli acquisti di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci e persone originariamente previste dal decreto, recependo, a riguardo, anche, i contenuti del D.L. 5 agosto 2026, n. 139 e del D.L. 26 agosto 2026, n. 153, parimenti approvati in via definitiva e su cui si è riferito, rispettivamente, con nota [n. 49 del 6 agosto 2026](#) e nota [n. 20 del 28 agosto 2026](#).

Inoltre, attraverso l'approvazione di un emendamento governativo, sono state incrementate di ulteriori 11,4 milioni di Euro le risorse da destinare al finanziamento di tale credito d'imposta, che, si ricorda, sarà riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci e persone, nonché alle imprese di noleggio autobus con conducente, limitatamente ai consumi di gasolio dei veicoli di classe ambientale euro V e VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici (art. 2-bis)

La disposizione introduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, un obbligo di versamento anticipato delle ritenute e delle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente rispetto a quello di corresponsione. La misura si applica alle società residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro, operando, direttamente o tramite imprese comprese nel perimetro di consolidamento, nei settori dell'estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale, anche liquefatto, altri prodotti energetici o energia elettrica.

Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente per gli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

A tal fine, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

Il versamento anticipato è determinato, ai sensi del comma 4, in misura pari al 39% dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute qualora gli utili deliberati fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti beneficiari e del relativo regime fiscale.

Il comma 5 stabilisce che eventuali successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili non incidono sull'obbligo di versamento. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, la quota di versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza applicazione dei limiti annuali, oppure, su richiesta del contribuente, può essere rimborsata.

Il comma 6 dispone che il versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, escludendo tuttavia, in sede di versamento, la possibilità di utilizzare la compensazione.

A fronte delle somme effettivamente versate, la disposizione riconosce un credito d'imposta di pari ammontare, utilizzabile a partire dalla data di effettiva corresponsione degli utili cui il versamento si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute sulla medesima distribuzione. A tal fine, la società comunica agli intermediari incaricati dell'applicazione del prelievo la quota di credito riferibile agli utili corrisposti; gli intermediari utilizzano tale quota in diminuzione delle somme da versare all'Erario, con corrispondente utilizzo del credito da parte della società.

Il comma 8 stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e IRAP e non rileva ai fini dei rapporti di deducibilità previsti dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il comma 9 precisa che il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento della loro effettiva corresponsione, l'eventuale quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta già riconosciuto è versata secondo i termini e le modalità ordinariamente previsti.

Infine, il comma 10 disciplina l'eventuale eccedenza del credito d'imposta: qualora, a seguito del suo utilizzo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute sulla distribuzione, residui una quota di credito, questa è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza applicazione dei limiti annuali, ovvero, su richiesta del contribuente, può essere rimborsata.

Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

Spetterà ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilire le modalità attuative della disposizione.

Infine, le medesime modifiche, con il comma 13, vengono apportate al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che entrerà in vigore da gennaio 2027.

2. Disposizioni di carattere fiscale (art. 2-ter)

Il **comma 1** introduce una specifica integrazione all'articolo 108 del TUIR, stabilendo che, ai fini della disciplina delle spese di rappresentanza, sono considerate tali, in ogni caso, le spese sostenute dai concessionari di giochi per gli investimenti previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 41/2024. La norma del 2024 impone, infatti, ai concessionari determinati investimenti in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, nonché ulteriori iniziative finalizzate alla tutela del giocatore e alla prevenzione del gioco patologico. In particolare, il comma 2 dell'articolo 15 prevede un investimento annuale pari allo 0,2% dei ricavi netti, entro il limite massimo di un milione di euro, precisando che tali somme rientrano negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 9 del D.L. n. 87/2018: tale disposizione, come noto, vieta la pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi e alle scommesse con vincite in denaro e, dal 1° gennaio 2019, estende il divieto anche alle sponsorizzazioni e alle altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.

Viene ora rafforzata tale previsione, precisando che le spese sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale, che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non sono deducibili ai fini Irpef e Irap.

Il **comma 3** apporta analoghe modifiche al testo unico in materia di imposte dirette, di cui al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, in sostituzione del TUIR.

Le suddette disposizioni, ai sensi del comma 4, si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Spetterà ad un decreto annuale del Ministro dell'Economia e delle Finanze accertare le maggiori entrate derivanti dalle nuove previsioni normative e stabilirne la destinazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282.